

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

N.	063	Determinazione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – Anno 2016
del 28.12.2016		

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 9.00 nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta camerale, composta dai signori:

<i>cognome</i>	<i>nome</i>	<i>Settore</i>	<i>Presente</i>	<i>assente</i>
FAEDDA	Salvatore Ferdinando	Presidente	X	
CASU	Giuseppe	Agricoltura	X	
RUGGIU	Giuseppe	Industria	X	
SCANU	Pietrino	Artigianato	X	
VULPIANI	Maura	Commercio		X

Presiede la riunione il Presidente Rag. Salvatore Ferdinando Faedda.

Assiste il Segretario Generale dott. Enrico Massidda.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Presidente dott. Giuseppe Soro, Presidente, la dott.ssa Maria Roberta Pasi e la dott.ssa Maria Rosina Brisi, componenti.

Il Presidente, verificata la legalità della seduta, convocata con nota prot. n. 11183/U del 15.12.2016, apre la trattazione dell'argomento in oggetto.

Richiama la deliberazione del Consiglio di approvazione del preventivo annuale aggiornato per l'esercizio 2016, nel quale è stato previsto lo stanziamento di € 171.319,00 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività generale.

Invita quindi il Segretario Generale ad illustrare la proposta.

Il Segretario ricorda che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente secondo le modalità stabilite dal CCNL 22.01.2004 del personale del comparto Regioni e Autonomie locali, ed in particolare dagli articoli 31 e 32 che prevedono la suddivisione del fondo ex art. 15 del CCNL 1.04.1999 in due parti:

1. la prima parte è costituita dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2; viene determinata in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, salvo diverse previsioni contrattuali;
2. la seconda parte del fondo - art. 31, comma 3, CCNL 22.01.2004 - è costituita da risorse eventuali e variabili destinate a finanziare gli emolumenti aggiuntivi non aventi carattere di continuità; è suscettibile di aumenti in relazione alle economie da straordinario realizzate nell'anno precedente e per la parte relativa al

miglioramenti dei servizi o a processi di riorganizzazione (art. 15 comma 5 CCNL 1/04/99).

Il Segretario Generale fa presente che nell'anno 2016 le modalità di determinazione dei fondi della contrattazione integrativa, e in particolare quelle relative alla decurtazione da applicare, sono nuovamente cambiate. Ricorda quindi brevemente l'evoluzione dei tagli operati sul fondo a partire dal 2011. Dapprima l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78 così come convertito dalla Legge 30.07.2010 n. 122, ha prescritto che per gli anni dal 2011 al 2014 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al salario accessorio *non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010* ed *“è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*. In seguito, il comma 456, art.1, della L. 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha modificato il predetto comma 2-bis, art.9, del D.L. 78/2010 e ha introdotto nella parte finale dello stesso il seguente periodo *“A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*. Ne consegue che a decorrere dal 2015 le riduzioni operate ex art.9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 diventano strutturali e si congelano nell'importo corrispondente alla riduzioni operate nell'anno 2014, come chiarito nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.20 dell'8.05.2015.

Da ultimo, il comma 236, art.1 della L. 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) introduce nuovamente i meccanismi di taglio di cui all'art. 9, comma 2-bis sopra richiamato e stabilisce *“a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,...non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015”* e, dopo questa prima soglia di contenimento *“è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio...”*.

Per l'anno 2016 si è quindi proceduto alla costituzione del fondo con la previsione di tutte le risorse stabili e variabili che hanno formato il fondo degli anni scorsi, ad eccezione dell'importo relativo alla RIA (retribuzione individuale di anzianità) e agli assegni personali del personale cessato ex art.4, comma 2, CCNL 5.10.2011, che è stato incrementato per effetto della quantificazione per l'intero anno della RIA spettante a un'unità lavorativa cessata in data 14.12.2015 e della RIA spettante a un'unità lavorativa cessata in data 30.09.2016, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Le risorse variabili invece sono state previste in misura lievemente più elevata per effetto dei maggiori risparmi realizzati sugli importi destinati allo straordinario nell'esercizio precedente. Contrariamente agli anni scorsi, non sussistono le condizioni per l'incremento delle risorse decentrate variabili nella misura dell'1,2% del monte salari relativo al 1997, pari a €. 12.449,75, previsto dall'art. 15, comma 2, CCNL 1.04.1999. E' possibile invece prevedere risorse per l'incremento dei servizi ex art.15, comma 5, del CCNL 1.04.1999, al fine di poter disporre di una quota del fondo, seppure non elevata, per incentivare la produttività del personale cui sono stati assegnati obiettivi di mantenimento e, quando possibile di miglioramento, degli standard quantitativi e qualitativi raggiunti, in un contesto reso sempre più complesso, oltre che dalla graduale ma costante riduzione del personale, dalla previsione di nuovi obiettivi programmatici legati all'attuazione del percorso di riforma del sistema camerale. Il fondo così costituito, nella parte relativa alle risorse stabili, è decurtato dell'importo di €. 14.354,34, pari alle riduzioni ex art.9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 operate sulle medesime risorse del fondo 2014

divenute strutturali a partire dal 2015; è stato inoltre ridotto di ulteriori € 11.061,38 in applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016. Nella parte delle risorse variabili invece non si opera alcuna decurtazione permanente in quanto nell'anno 2014, che costituisce base di riferimento, sono state quantificate risorse variabili in misura considerevolmente inferiore rispetto al fondo 2010, per effetto del dimezzamento delle risorse ex art.15, comma 5, CCNL 1.04.1999, e non è stata pertanto operata alcuna riduzione ai sensi del più volte richiamato art. 9, sulla base dell'orientamento ARAN e delle modalità di calcolo stabilite nella Circolare MEF n.15 del 30.04.2014. Si operano invece riduzioni pari a € 3.086,10 conformemente a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016.

Il Segretario si sofferma ulteriormente su quest'ultima parte del fondo che la Giunta è chiamata a definire annualmente in maniera discrezionale e che comprende le risorse volte a compensare i risultati previsti per il miglioramento dei servizi.

Ribadisce l'opportunità di aumentare per il 2016 la quota stabilita per l'incremento dei servizi ai sensi dell'art.15, comma 5, CCNL 1.04.1999, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella programmazione dell'ente, come esplicitati nella relazione previsionale e programmatica approvata con la deliberazione del Consiglio n.18 del 9.12.2015, mediante il mantenimento del livello dei servizi attivati negli anni scorsi, l'attivazione di nuovi servizi, il rispetto di nuovi adempimenti e l'avvio di nuove procedure legate principalmente all'attuazione della riforma del sistema camerale attivata dall'articolo 10 della legge 124/2015, a fronte della cessazione dal servizio di dipendenti che svolgevano funzioni di grande rilievo. L'approvazione del Piano della Performance 2016-2018, con deliberazione G.C. n.7 del 28.01.2016, e del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, con deliberazioni G.C. n.21 del 15.05.2014 e n. 28 del 28.06.2016, forniscono degli strumenti che consentono di individuare i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi da incrementare e dei nuovi servizi oggetto di incentivazione, nonché di misurare i risultati ottenuti ai fini della premiazione delle performance realizzate.

Complessivamente il fondo costituito per l'anno 2016 risulta inferiore a quello dell'anno precedente, per effetto dell'applicazione delle nuove riduzioni introdotte dal comma 236, art. 1, della L. n. 208/2015/2013, nonostante l'incremento della RIA e i più elevati risparmi da straordinario realizzati nell'esercizio 2015.

Riprende la parola il Presidente che, anche in relazione a quanto rappresentato dal Segretario Generale, propone l'approvazione del fondo, con la previsione di € 42.449,75 destinati al mantenimento il cui utilizzo sarà comunque subordinato al raggiungimento degli obiettivi individuati nei programmi dell'ente.

Segue una breve discussione dalla quale emerge piena condivisione della proposta.

LA GIUNTA

Sentite la relazione del Segretario Generale e la proposta del Presidente come sopra riportata;

Visti:

- il CCNL 22.01.2004 del personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 ed in particolare gli art. 31 e 32 e la dichiarazione congiunta n. 18;

- il CCNL 9.05.2006 del personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005 ed in particolare l'art. 4;
- il CCNL 11.04.2008 del personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 ed in particolare l'art. 8, comma 5;
- il D.L. n.112/2008, convertito, con modificazioni, nella L.6.08.2008, n.133 ed in particolare l'art. 67, che detta norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e integrativi e l'art. 73, comma 2, che ha soppresso la facoltà di integrare il fondo con parte delle economie dei rapporti di lavoro part-time;
- l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31.05.2010 n.78 convertito, con modificazioni, nella L.30.07.2010, n.122 che stabilisce *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2013, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al salario accessorio del personale, anche a livello dirigenziale,.....; non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.12 del 15 aprile 2011 relativa all'applicazione dell'art.9 del D.L. 78/2010;
- l'art.1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che ha modificato il comma 2-bis, art.9, D.L. 78/2010 di cui sopra e ha introdotto nella parte finale dello stesso il seguente periodo *“A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.20 dell'8 maggio 2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa in applicazione delle predette disposizioni;
- l'art.1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che testualmente recita *“a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,...non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio...”*;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.12 del 23.03.2016 che, con riguardo alla contrattazione integrativa per l'anno 2016 e alla determinazione delle riduzioni introdotte dalla legge di stabilità, rinvia alle modalità di calcolo indicate nella Circolare MEF n.12/2011;

Inteso provvedere alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività per l'anno 2016 nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, normative e interpretative precedentemente richiamate, dando atto che:

- le risorse stabili relative alle quote RIA e assegni personali del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 4 del CCNL 5.10.2001 sono incrementate in relazione alla quantificazione per l'interno anno della RIA spettante a un'unità lavorativa collocata a riposo a far data dal 15 dicembre 2015, nonché della quota

di RIA non corrisposta a un'altra unità lavorativa collocata a riposo a far data dal 1° ottobre 2016;

- non sussistono le condizioni di bilancio per la previsione delle risorse variabili in misura dell'1,2% del monte salari relativo all'anno 1997, pari a €. 12.449,75, ai sensi dell'art.15, comma 2, del CCNL 1.04.1999;
- sempre con riguardo alle risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità, si ritiene di stabilire in €. 42.449,75 l'importo per l'incremento dei servizi in previsione del mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi camerali esistenti e, ove possibile e necessario, dell'attivazione di nuovi servizi per il raggiungimento degli obiettivi correlati alla realizzazione dei programmi dell'ente camerale di cui alla relazione previsionale e programmatica 2016 approvata con deliberazione del Consiglio n. 18 del 9.12.2015;

Considerato che sul fondo per l'anno 2016:

- nella parte relativa alle risorse stabili, è stata applicata la decurtazione strutturale dell'importo di €. 14.354,34, pari all'importo complessivo delle riduzioni operate sulle medesime risorse del fondo 2014, ai sensi dell'art.9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 come modificato dall'art.1, comma 456, della L. 147/2013 e sulla base delle istruzioni applicative della Circolare MEF n.20/2015;
- sono state altresì operate riduzioni sulle risorse stabili complessivamente pari a €. 11.061,38 conformemente a quanto stabilito dal comma 236, art.1, L. n.208/2015 e secondo le modalità di calcolo indicate nella Circolare MEF n.12/2011;
- nella parte relativa alle risorse variabili non si applica alcuna decurtazione strutturale in quanto nell'anno 2014, che costituisce base di riferimento, sono state quantificate risorse aventi carattere di eventualità e variabilità in misura considerevolmente inferiore rispetto al fondo 2010, per effetto del dimezzamento delle risorse ex art.15, comma 5, CCNL 1.04.1999, e non è stata pertanto operata alcuna riduzione ai sensi del richiamato art. 9, sulla base dell'orientamento ARAN e delle modalità di calcolo stabilite nella Circolare MEF n.15 del 30.04.2014;
- si operano invece riduzioni sulle risorse variabili pari a €. 3.086,10 in applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016;

Dato atto pertanto che il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016, risulta quantificato nell'importo complessivo di €. 172.566,22, di cui €. 7.498,58 relativi ai risparmi sulle risorse destinate allo straordinario nell'anno 2015, come dettagliatamente esposto nell'allegato "A";

Visti:

- il preventivo economico per il corrente esercizio approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n.21 del 23.12.2015 e aggiornato con deliberazioni C.C. n. 9 del 5.08.2016 e n. 18 del 7.11.2016 nel quale sono previste risorse per finanziare il salario accessorio del personale non dirigente pari a €. 171.319,00;
- il bilancio di esercizio 2015, approvato con deliberazione del Consiglio n. 5 del 28.06.2015, nel quale risultano accantonate, tra i debiti verso i dipendenti dello stato patrimoniale, le risorse relative ai risparmi da straordinario ex art.14 CCNL 1.04.1999;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale e sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;

con voto unanime

DELIBERA

1. di determinare in €. 172.566,22 il fondo complessivo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016, come definito dettagliatamente nell'allegato "A" della presente deliberazione;
2. di dare atto che il fondo di cui al punto precedente comporta oneri previdenziali e per IRAP dell'importo di €. 55.899,38 per i quali esiste la necessaria disponibilità nel preventivo economico per l'esercizio in corso, rispettivamente nel conto degli oneri previdenziali e nel conto degli oneri diversi di gestione.

Oristano, 28 dicembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Enrico Massidda

IL PRESIDENTE

f.to Salvatore Ferdinando Faedda

Con riferimento all'art.62 del T.U. 20.09.1934, n.2011 e del D.Lgs. 21.09.1944, n. 315, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata sull'Albo Pretorio *on line* all'interno del sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 04.01.2017 come previsto dall'art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Enrico Massidda